



**SENTENZA - 55/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA**

composta dai magistrati:

dott. Paolo Novelli	Presidente
dott.ssa Rossella Cassaneti	Giudice
dott. Francesco Albo	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **73629** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti del dott. Francesco Perrotti, nato a Prata di Principato Ultra (AV) il 4.9.1954, c.f. PRRFNC54P04G990R e ivi residente in via Annunziata n.8, 83030 (AV), rappresentato e difeso dall'avv. Annibale Schettino del foro di Avellino, il quale ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc, comunica il seguente indirizzo pec: [annibale.schettino@avvocatiavellinopec.it](mailto:annibale.schettino@avvocatiavellinopec.it),

e nei confronti di:

ASL Avellino, interveniente ex art. 85 cgc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Felice Laudadio, il quale comunica ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc, il seguente indirizzo pec: [felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it);

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 novembre 2022, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, il consigliere relatore dott. Francesco Albo, il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott. Gianluca Braghò e del sostituto Procuratore generale dott. Michele Ferrante, l'avvocato Antonio Iannaccone per delega dell'avv. Annibale Schettino per il convenuto, nonché l'avv. Roberto De Masi su delega dell'avv. Felice Laudadio per l'ASL Avellino.

Premesso in

### **FATTO**

I. Con atto di citazione depositato il 9 giugno 2022, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dottor Francesco Perrotti, generalizzato in epigrafe, per sentirlo condannare al risarcimento del danno, in favore dell'ASL di Avellino dell'importo, già rivalutato, di euro 19.182,81, oltre interessi e spese di giustizia, a titolo di danno all'immagine, a seguito di condanna irrevocabile per il delitto di peculato continuato, per essersi appropriato, nella qualità di dirigente medico autorizzato al regime intramurario, della quota dei corrispettivi da riversare all'Ente di appartenenza nell'anno 2008.

La vicenda all'odierno esame prende abbrivio dalla notizia di danno pervenuta alla Procura erariale in data 5 luglio 2016 dal Tribunale di Avellino, Sezione penale, a seguito della sentenza n. 377/2016 depositata in data 4 marzo 2016, di condanna del dr. Perrotti ad anni due e mesi 4 di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per anni 1, per il delitto di peculato continuato, in quanto, nella qualità di dirigente responsabile dell'U.O. di Radiologia del distretto sanitario di Avellino, si sarebbe illecitamente appropriato della quota dei corrispettivi incassati dai pazienti per l'esecuzione di indagini radiografiche ed ecografiche a scopo diagnostico, eseguite presso lo studio medico sito in Avellino, via Carducci, n.8 in regime di attività libero professionale intramoenia (c.d. "ALPI") e lo studio sito in via Piave n.59 (luogo per il quale non aveva ottenuto l'autorizzazione all'attività).

Più in particolare, i Giudici penali avrebbero accertato il totale inadempimento agli obblighi imposti dal regime c.d. "ALPI" da parte del medico convenuto, il quale, anziché utilizzare i bollettari fiscali rilasciati dall'ASL di appartenenza e riversare la metà dei corrispettivi incassati dai pazienti entro 30 giorni dall'esecuzione della visita, avrebbe invece instaurato un regime di contabilità parallela, utilizzando un bollettario

Buffetti privo di valenza fiscale ed avrebbe omesso di riversare la quota spettante all'ente pubblico, dissimulando l'assenza di prestazioni rese per il tramite del canale di fatturazione ufficiale.

L'indagine era stata avviata su segnalazione della direzione amministrativa dell'Asl Avellino 2, il cui vertice si era accorto del totale mancato riversamento, sin dal gennaio 2006, dei corrispettivi di pertinenza dell'ente pubblico, ad onta dell'avvenuta consegna dei bollettari ufficiali.

Le verifiche svolte dalla Guardia di Finanza di Avellino avrebbero consentito di disvelare il meccanismo illecito, solo parzialmente ricostruito, per il 2008, mediante riscontro del tariffario e del registro delle prenotazioni in uso al dr. Perrotti, mentre non sarebbe stato possibile ricostruire gli ammanchi per il biennio precedente (2006 e 2007), i cui registri sarebbero stati trafugati dalla sede dell'Asl in cui erano custoditi.

Dagli esiti istruttori, sarebbe emerso che, per i primi 10 mesi del 2008, ossia nel lasso temporale preso ad oggetto in sede penale, non sarebbero state dichiarate all'ASL oltre 600 ricevute (calcolate su una media di 25-30 visite a settimana); conseguentemente, l'illecito profitto, considerato l'importo medio di 40 euro a fattura secondo il tariffario esposto nello

studio medico, ammonterebbe ad un totale di euro 24.275,00. Tale importo, sterilizzato del 50% di quota pubblica riservata (pari ad euro 12.137,50), nonché delle somme riversate in ritardo, dopo l'avvio dell'istruttoria amministrativa, pari ad euro 4.945,00, assommerebbe in totale ad euro 7.192,50.

Il danno all'immagine sarebbe stato calcolato in misura doppia rispetto a tale ultimo importo, e dunque nella misura di euro 14.385,00, rivalutata in euro 19.182,81, oltre interessi sino all'integrale soddisfo.

La ricostruzione dei fatti in sede penale dal Tribunale di Avellino sarebbe stata confermata in appello (Corte di Appello di Napoli, I Sezione penale, n.8918/2018, depositata in data 22.12.2017), e sarebbe divenuta definitiva in data 5.6.2018 a seguito della pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione emesso dalla Suprema Corte di cassazione.

Ai fini del clamor fori, la Procura ha prodotto alcuni organi di stampa a diffusione locale, all'indomani dell'irrevocabilità della condanna confermata in secondo grado (Occhio di Avellino e il Mattino edizione di Avellino).

Ha dunque concluso chiedendo, ai fini del ristoro del danno all'immagine, la condanna del convenuto, a titolo di dolo intenzionale, al pagamento in favore della ASL Avellino

dell'importo di € 19.182,81 o della diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi e spese di giustizia.

II. Con memoria a firma dell'avv. Annibale Schettino, pervenuta il 4 novembre 2022, si è costituito il convenuto, il quale, preliminarmente, ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, risalendo la conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione al 14.10.2008, data di avvio al procedimento disciplinare che avrebbe, poi, indotto il dott. Perrotti a rassegnare le proprie dimissioni con decorrenza a far data sin dal primo gennaio 2009.

In via subordinata, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, dal momento che condotte di peculato farebbero riferimento non all'attività di dirigente medico ma a quella libero-professionale intramuraria, di natura privatistica.

Sotto il profilo del presunto danno, sottolinea che la vicenda avrebbe avuto una modesta eco mediatica e non avrebbe suscitato particolari impressioni negative nell'opinione pubblica. Inoltre, il procedimento disciplinare si sarebbe risolto con le immediate dimissioni del dott. Perrotti, che avrebbe restituito parte delle somme in due tranches (di euro 4.350,00 e di euro 595, per un totale di euro 4.945,00), mentre nel

procedimento penale, pur conclusosi con condanna definitiva per peculato, lo stesso P.M., all'esito delle indagini, si sarebbe determinato per la richiesta di archiviazione e, in appello, avrebbe richiesto la derubricazione del reato in truffa.

In via subordinata, il convenuto ha chiesto la riduzione del danno addebitato, in misura pari al doppio del presunto profitto illecito, non potendosi applicare, *ratione temporis*, la disposizione recata dall'art.1, comma 62, della l. 6 novembre 2012, n. 190, avente carattere sostanziale e dunque priva di valenza retroattiva.

Ha concluso per la declaratoria di prescrizione e, in via gradata, per il proscioglimento; in ulteriore subordine, ha chiesto la riduzione del danno, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese.

III. In data 7 novembre 2022, è pervenuto atto di intervento adesivo dipendente da parte dell'ASL di Avellino, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Laudadio, che, reputando fondata la richiesta risarcitoria all'odierno esame, ha concluso per il suo integrale accoglimento, oltre interessi legali e spese di giustizia.

IV. All'udienza del 24 novembre 2022, celebrata con l'assistenza della d.ssa Alessandra Polese, era presente il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore

generale dott. Gianluca Braghò e del sostituto Procuratore generale dott. Michele Ferrante, l'avvocato Antonio Iannaccone per delega dell'avv. Annibale Schettino per il convenuto, nonché l'avv. Roberto De Masi su delega dell'avv. Felice Laudadio per l'ASL di Avellino.

Dopo la relazione del Magistrato, ha preso la parola il Pubblico Ministero, nella persona del VPG dott. Braghò, il quale ha chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione e concluso per l'accoglimento integrale delle richieste risarcitorie contenute nell'atto introduttivo, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese.

A tal fine, ha osservato che, in materia di danno all'immagine, la pregiudizialità penale era stata già introdotta dall'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, che, a pena di nullità, subordinava l'esercizio dell'azione risarcitoria, e dunque l'esordio del termine di prescrizione, all'emissione di sentenza di condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

Nel caso all'odierno esame, la sentenza irrevocabile e il conseguente deposito dell'atto di citazione sarebbero intervenuti a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

Nel merito, ha contestato la tesi difensiva sulla natura privatistica dell'attività intramuraria, dal momento che il giudicato penale di condanna, estensibile all'odierno giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha riguardato il mancato riversamento da parte del convenuto, avente qualifica di agente contabile, del 50% degli introiti all'Amministrazione di appartenenza.

L'inosservanza di tale obbligo avrebbe determinato un danno erariale all'amministrazione cui era legato da rapporto di servizio.

Si è, inoltre, riportato ai parametri pretori contenuti nell'atto introduttivo per la quantificazione del danno, non mancando di evidenziare che la risarcibilità del danno non può limitarsi al mero profitto del reato di peculato, in quanto, diversamente, difetterebbe la componente risarcitoria.

Al termine della requisitoria, ha preso la parola l'avv. Iannaccone per il convenuto, il quale ha insistito sull'eccezione di prescrizione, sottolineando che i fatti di causa risalirebbero al periodo luglio – ottobre 2008 e l'avvio del procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione di appartenenza al 14 ottobre 2008.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, la difesa ha insistito sulla non applicabilità del criterio sancito dall'art. 1,

comma 62, della l. 6 novembre 2012, n. 190, non applicabile a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.

Ha evidenziato che, per il periodo antecedente al luglio 2008, sarebbe stata esclusa la responsabilità dell'imputato; la vicenda, inoltre, avrebbe avuto una modesta eco mediatica e il dott. Perrotti avrebbe sempre mantenuto una condotta collaborativa ai fini della ricostruzione dei fatti.

La stessa qualificazione del fatto illecito come peculato sarebbe stata molto dubbia, dal momento che i Pubblici ministeri avevano chiesto dapprima l'archiviazione in sede di indagini preliminari e, in appello la derubricazione del fatto come truffa aggravata.

Ha dunque concluso riportandosi alle memorie in atti.

Da ultimo, per l'ASL di Avellino, ha preso la parola l'avv. Roberto De Masi su delega dell'Avv. Laudadio, il quale si è riportato integralmente all'atto di intervento, insistendo per l'accoglimento della domanda promossa dalla Procura regionale.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. Oggetto del presente giudizio è l'azione di responsabilità

intentata dalla Procura regionale nei confronti del dott. Perrotti, che, nella qualità di responsabile dell'U.O. di radiologia del distretto sanitario di Avellino in regime intramurario, avrebbe cagionato all'ASL di appartenenza un danno all'immagine conseguente a condanna definitiva per il delitto di peculato, per non aver riversato alla stessa la quota di propria pertinenza, pari al 50% dei compensi riscossi, limitatamente all'anno 2008.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che, nel giudizio per l'accertamento della responsabilità amministrativa, sono parti la Procura regionale ed i soggetti nei confronti dei quali è proposta la domanda risarcitoria.

Nel giudizio di primo grado, è inoltre ammesso unicamente l'intervento di "chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero", sempreché abbia un interesse meritevole di tutela, e, dal punto di vista procedimentale, notifichi uno specifico atto di intervento alle altre parti e, successivamente, lo depositi nella segreteria della Sezione (art. 85 c.g.c.).

Nella fattispecie che ne occupa, va ritenuto senz'altro ammissibile l'intervento volontario adesivo, ritualmente esperito dall'amministrazione danneggiata, siccome portatrice di un interesse concreto e meritevole di tutela giuridica, connesso al ristoro del danno alla propria immagine (cfr., ex

plurimis, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 122/2022).

3. Tanto premesso, il Collegio, seguendo l'ordine logico-giuridico nella trattazione delle questioni -evocato dall'art. 101, comma 2, Cgc - è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali e gradatamente, prima del merito vero e proprio, quelle preliminari di merito, fermo restando che l'ordine di trattazione è rimesso al suo prudente apprezzamento, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza (Corte costituzionale, n. 272/2007).

3.1 Per priorità logico-giuridica, il Collegio ritiene di dover scrutinare l'eccezione difensiva sulla carenza del rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, scaturente dalla natura privatistica del denaro non riversato dal convenuto in regime di intramoenia, in quanto la censura, seppur apparentemente mossa nei confronti di un elemento costitutivo della responsabilità amministrativa - e dunque afferente al merito - ha significative refluenze sulla stessa giurisdizione di questa Corte.

In sede di memoria di costituzione, osserva, in particolare, la difesa che *“il dott. Perrotti è stato condannato per un reato commesso non come dipendente della Pubblica Amministrazione. Le condotte di peculato fanno riferimento non all'attività di*

*dirigente medico ma a quella libero-professionale intramuraria, che ha certamente natura privatistica”.*

L'argomentazione, benché suggestiva, non coglie nel segno.

A questo riguardo, la sentenza del Tribunale di Avellino, sez. penale, n. 441/2014 (indice foliaro difesa all. n. 5 e indice Procura, all. n. 1) afferma, testualmente, che: *“(..) integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.p.r. n. 270/87 (cd. intramoenia), e ricevendo per consuetudine dai pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente) le somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento all'azienda sanitaria. Infatti, per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico), detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione (cfr. Cass. n. 3390-f3.-1 ; Cass. n. 2969/04). In particolare, si è precisato che nella specie assume rilevanza non già l'attività professionale, ma la virtuale sostituzione del medico ai funzionari amministrativi*

*nell'attività pubblicistica di riscossione dei pagamenti”.*

Ed ancora, soggiunge la sentenza, “*Come visto, il Perrotti, nella sua attività intramoenia "allargata", ha percepito, per consuetudine (ed un riferimento vi è anche nel regolamento sopra citato), il denaro per conto dell'ente pubblico di appartenenza, cui era poi tenuto ad effettuare il versamento della quota di spettanza, e si è appropriato degli interi corrispettivi corrisposti dai clienti, sicuramente nell'anno 2008, così realizzando il reato di peculato a lui contestato, come del resto confermato dall'art. 87 del d.p.r. 270/87, che stabilisce espressamente che i proventi delle attività libero-professionali vengono riscossi dalla amministrazione di appartenenza che deve provvedere ad attribuire ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota-parte di loro spettanza”.*

Tale impostazione risulta condivisa dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 9553/17 (indice foliaro Procura. all. n. 2), resa definitiva per inammissibilità del ricorso in Cassazione (cfr. indice foliaro Procura, all. n. 3) e richiamata in modo fuorviante e decontestualizzato dalla difesa.

In tale sentenza, si afferma, testualmente, quanto segue: “*Quanto al profilo soggettivo del reato di peculato, è stata ricostruita dal giudice di prime cure la qualifica del dott. Perrotti*

*quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non sulla base dell'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.), che certamente presenta natura privatistica, ma valorizzando la circostanza che, in particolar modo in regime di intramoenia allargata, il dirigente sanitario autorizzato ad esercitare presso il proprio studio medico, dunque fuori della struttura sanitaria cui afferisce, si sostituisca, nell'attività di riscossione dei pagamenti effettuati dai pazienti, ai funzionari amministrativi che sarebbero stati incaricati, se la prestazione sanitaria fosse stata eseguita presso le strutture della A,S,L, [cfr. Cass. pen., sez. VI, sent. del 31 gennaio 2011, .n. 3390 Pres. De Roberto, Rel. Serpico), secondo cui "il medico 'convenzionato', pur non potendosi qualificare dipendente pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale per la parte della sua attività inerente al versamento delle somme che, in base alle norme vigenti in materia di attività 'intramoenia', sono dovute all'azienda sanitaria, sicché bene è configurabile il reato di peculato nell'ipotesi in cui, come nella specie, tale soggetto si appropri di tali "porzioni di somme ricevute dai pazienti (cfr. Cass, pen., sez. VI, sent, del 17 settembre 2009, n. 39695; seni. del 6 ottobre 04, n. 2969). Del resto, se è vero che l'attività intramoenia', svolta dal medico allo interno dell'ospedale, consentita dal D.P.R. 20 maggio 1987, n.*

*270, richiamato dalla difesa, è sottoposta, nel suo effettivo svolgersi, a regime privatistico (...), è altrettanto vero che la condotta attribuita all'imputato a titolo di reato di peculato non è la attività professionale 'intramuraria', ma il comportamento successivo ad essa, posto che è comprovatamente risultato che l'imputato ha trattenuto presso di sé per un ragionevole ed inequivoco intento di impossessarsene (sintomatica al riguardo la richiesta al paziente se interessasse la ricevuta fiscale del versamento) la parte della somma di sicura spettanza dell'ente pubblico, compiendo in tal modo un'appropriazione di denaro del medesimo ente, vale a dire un peculato)]]".*

Conclude, dunque, la sentenza, che “il dott. Perrotti, quale esercente pubbliche funzioni in sostituzione dei funzionari amministrativi che sarebbero stati incaricati dell'attività di riscossione dei pagamenti effettuati dai pazienti, se la prestazione sanitaria fosse stata eseguita presso le strutture dell'A.S.L. deteneva il possesso di danaro, anche pubblico, per ragioni di ufficio e servizio, sicché gli artifici e raggiri consistenti nell'omettere di rilasciare le fatture ufficiali e nel ricorrere ad una contabilità parallela con i bollettari "Buffetti" sono stati espedienti univocamente preordinati a rendere definitivo tale possesso, già legittimamente acquisito.

*Alla luce di quanto appena esposto, non appare revocabile in dubbio che risulti integrato il reato di peculato e non quello di truffa aggravata”.*

Risulta dunque in questa sede incontestabile, per gli effetti extra penali del giudicato di condanna ex art. 651 c.p.p., la qualità, rivestita dal Perrotti, di pubblico ufficiale tenuto al riversamento del 50% delle somme riscosse in favore dell'ASL di Avellino, e dunque l'attività di agente contabile dallo stesso svolta per conto dell'amministrazione di appartenenza, che radica il rapporto di servizio e la conseguente giurisdizione di questa Corte a prescindere dall'eventuale regime privatistico intra moenia.

Secondo il costante orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, ai cui autorevoli approdi ermeneutici il Collegio intende dare in questa sede continuità, << “(...) *l'eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione (...) non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l'indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia*

*costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l'assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile">* (cfr. ex plurimis, Cass. SSUU, ordinanza n. 20403/2019; id., sent. n. 14234/2020).

4. Proseguendo l'ordine logico delle questioni, il Collegio è chiamato a scrutinare l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria ritualmente formulata dal convenuto, il quale ritiene spirato il termine quinquennale di cui all'art. 1 della l. n. 20/1994, a suo avviso decorrente dalla scoperta dell'illecito, e dunque, al più tardi, nel caso di danno scaturente da vicende di rilievo penale, dall'atto di esercizio dell'azione penale.

Né, ad avviso della difesa, sarebbe applicabile alla fattispecie la sospensione del termine prescrizione prevista dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, *ratione temporis* non operante in riferimento a fatti commessi dell'esponente nel lontano 2008, addirittura prima della sua entrata in vigore.

Nel caso di specie, in assenza di costituzione di parte civile della P.A., la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe stata depositata

dal P.M. presso il Tribunale di Avellino in data 30.04.2012, di tal che l'azione di responsabilità per danno all'immagine, alla data di notifica dell'invito a dedurre (7 aprile 2022), sarebbe risultata certamente già prescritta.

Non si potrebbe, peraltro, negare una conoscenza anteriore dei fatti da parte dell'Amministrazione danneggiata, che in data 14.10.2008 aveva formalizzato gli addebiti disciplinari al dott. Perrotti.

4.1 L'eccezione, siccome infondata, è da respingere.

La giurisprudenza contabile ha già avuto modo di evidenziare, proprio con riferimento alla prescrizione del diritto risarcitorio per danno all'immagine conseguente a fatti di rilievo penale commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, che tale disposizione si è limitata a recepire il pregresso orientamento nella materia de qua, "...senza per ciò nulla innovare e con chiaro autorizzato effetto retroattivo" (così testualmente, Corte conti, Sez. II/A n. 3/2023; Sez. III/A, n. 568/2017; id. , n. 66/2017 e Sez. I/A, n. 38/2016), secondo il quale l'esordio del termine di prescrizione del suddetto diritto risarcitorio decorrerebbe non già alla data del rinvio a giudizio in sede penale dell'agente pubblico, ma da quella della conclusione del procedimento penale stesso (cfr.

Sez. I/A, sent. n. 426/2008, id. n. 203/2008, Sez. app. Sicilia, n. 61/2005 e n. 253/2009).

Infatti, ove il danno all'immagine sia da collegare, come nel caso di specie, ad una condotta costituente reato, il *dies a quo* deve essere necessariamente individuato, in applicazione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost., nella data della sentenza irrevocabile di condanna e non – come opinato dal convenuto - nel momento del rinvio a giudizio o, prima ancora, nella data in cui si sono verificati i fatti o in cui l'Amministrazione ne ha avuto conoscenza.

Difatti, il danno all'immagine derivante da un fatto di reato “in danno” della p.a., risente in modo rilevante dell'andamento e dell'esito del processo penale e delle decisioni del giudice penale, che finiscono per incidere anche sulla percezione collettiva del disvalore del fatto e sul disdoro per l'ente (cfr. Sez. I/A, sent. n. 527/2022; id. n. 121/2018; Sezione II/A, sent. nn.208/2018, 471/2018 e 217/2019, Sez. Appello Sicilia, sent. n.208/2018).

Nel caso di specie, solo a seguito del deposito della sentenza penale n. 377/2016, emessa dal Tribunale di Avellino, di condanna del convenuto per un fatto di reato “in danno” della pubblica amministrazione e della pubblicazione della notizia

sulla stampa, è emersa la lesione al prestigio e all'onore, insita nel danno all'immagine; lesione che poi si è consolidata, in tutte le sue componenti - e dunque con gli effetti di cui all'art. 2935 c.c. - soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Per le ragioni esposte, in applicazione dell'art. 51, commi 6 e 7, Cgc, *ratione temporis* applicabile all'odierna fattispecie di danno all'immagine, il *dies a quo* coincide con la data di irrevocabilità delle statuizioni penali di condanna (ossia il 5 giugno 2018, cfr. indice foliaro Procura, all. n. 3), rispetto alla quale l'azione di responsabilità, tenuto conto della data di notifica dell'invito a dedurre (7 aprile 2022; cfr. indice foliaro Procura, all. 7) risulta senz'altro tempestiva.

5. Nel merito, la richiesta risarcitoria è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Nella fattispecie sussistono, per quanto puntualmente ricostruito e documentato nell'atto di citazione, tutti gli elementi idonei a qualificare in termini di gravità l'incidenza della condotta del convenuto sulla immagine della ASL Avellino, la cui sussistenza e riconducibilità all'odierno convenuto è coperta dal giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p. .

Risulta incontestabile (cfr. sub 3) il rapporto di servizio

intrattenuto con l'ente danneggiato dal convenuto in qualità di agente contabile, che aveva instaurato un regime di contabilità "parallela" in luogo degli appositi bollettini fiscali fornitigli dalla ASL, e si era servito di un bollettario "Buffetti" privo di ogni ufficialità e valore fiscale; in tal modo, aveva omesso di riversare alla ASL la quota di sua pertinenza, pari, come detto, al 50% del compenso fatturato.

Le condotte illecite definitivamente acclarate risultano certamente connotate da dolo internazionale, che emerge dalla coscienza e volontà nel loro compimento, nonché dall'ampia prevedibilità delle conseguenze negative, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio dell'amministrazione, causate da tali fatti (Corte conti, Sez. II/A, n. 3/2023; id., n. 64/2017).

In altri termini, la caratterizzazione gravemente delittuosa delle condotte del dr. Perrotti fa sì che questi non potesse non rappresentarsi la lesione dell'immagine della pubblica amministrazione, quale conseguenza certa o altamente probabile del proprio operato.

Nel caso in esame, risulta documentato sia il clamor fori mediatico, attestato dalle riprese giornalistiche sulle due testate a diffusione locale (indice foliaro Procura, all. 6), sia quello

interno, cagionato dall'avvio del procedimento disciplinare, che poi avrebbe indotto il convenuto Perrotti alle dimissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Nel periodo in contestazione, relativo ai primi dieci mesi del 2008 (nei due anni antecedenti, i registri sono risultati trafugati dal luogo ove erano custoditi), l'ammanco complessivo, al netto delle somme successivamente riversate, è comprovato in atti in misura pari ad euro 7.192,50.

Ai fini della quantificazione del danno complessivo, la Procura chiede comunque un ristoro in misura doppia rispetto all'ammanco, e dunque in misura pari ad euro 14.385,00, che, rivalutati, ammonterebbero ad euro 19.182,81.

A questo riguardo, il Collegio, stante l'inapplicabilità, *ratione temporis*, l'art. 1, comma 62, della l. n. 190/2012, avente natura sostanziale e non processuale, ritiene di dover necessariamente procedere ad una valutazione di tipo prettamente equitativo (artt. 1226 e 2056 c.c.), in continuità con la giurisprudenza, anche di questa Sezione (da ultimo, Sez. Campania, n. 4/2023).

Ritiene, al riguardo, che l'obiettiva gravità della lesione all'immagine della pubblica amministrazione, peraltro intervenuta in giudizio per sostenere le richieste accusatorie,

sia desumibile dalla simultanea presenza di tutti indicatori tradizionalmente adottati dalla giurisprudenza (ex plurimis, da ultimo, Sez. II/A n. 3/2023; Sez. I/A, n. 490/2021), quali:

- la particolare gravità del reato contro la PA (peculato);
- le modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole (utilizzo di bollettari non ufficiali, che creavano un'apparenza ingannevole in ordine alla regolare gestione contabile delle riscossioni);
- l'illecito arricchimento del danneggiante, conseguente all'incameramento, per scopi di locupletazione personale, di somme in pregiudizio dell'erario;
- il ruolo (dirigente medico) rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della pubblica amministrazione danneggiata;
- la rilevanza e risonanza che la vicenda de qua ha avuto sugli organi di stampa.

A quest'ultimo riguardo, tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa, non può non evidenziarsi la modesta eco mediatica della notizia, rimasta circoscritta a livello prettamente locale (Occhio di Avellino e il Mattino edizione di Avellino, cfr. indice foliaro Procura, all. n. 6).

Sempre ai fini della valutazione equitativa, va inoltre considerata la condotta collaborativa del dott. Perrotti, che ha

restituito una parte delle somme (due tranches, rispettivamente, di euro 4.350,00 e di euro 595,00) e che ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio.

Risultano, invece, non rilevanti gli ulteriori elementi circostanziali offerti dalla difesa, ossia le richieste di archiviazione/derubricazione del reato in truffa aggravata avanzate dai Pubblici ministeri nel giudizio penale, in quanto riguardanti non il fatto in sé, bensì la sua qualificazione penalistica, e comunque ritenute palesemente infondate dalle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello, in atti di questo giudizio.

Alla stregua dei richiamati parametri di valutazione, il Collegio ritiene che il danno risarcibile (da quantificare in misura certamente superiore al profitto del danno da peculato ai fini di una reale afflittività e di un effettivo ristoro del pregiudizio subito dall'amministrazione), debba essere equitativamente rideterminato nella misura di euro 15.000,00 già rivalutati.

6. Va disattesa la richiesta di esercizio del potere riduttivo, in quanto preclusa dal disvalore insito nelle condotte delittuose poste in essere (ex plurimis, sez. III/A, n. 66/2017).

7. Conclusivamente, in accoglimento delle richieste attoree, il dottor Francesco Perrotti va condannato al risarcimento di euro

15.000,00 (somma già rivalutata all'ultima rilevazione ISTAT), oltre ad interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

8. Per quanto concerne la regolazione delle spese, in virtù del principio di soccombenza (art. 31, comma 1, cgc), il convenuto va condannato alla refusione, in favore dell'interventore adesivo (ex plurimis, Sez. I/A n.342/2020), delle spese legali che, alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e n. 147/2022, si liquidano nella misura di euro 1.780,00 (millesettecentottanta/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese 15%.

8.1. Il convenuto va altresì condannato al pagamento delle spese di sentenza, da liquidarsi con nota a margine a firma del funzionario di Segreteria (art. 31, comma 5, Cgc).

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti**

**Sezione giurisdizionale Regionale per la Campania**

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle richieste attoree:

1. Condanna il convenuto dottor Francesco PERROTTI al risarcimento del danno, in favore dell'ASL di Avellino, nella

misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00), già rivalutati, oltre ad interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

2. Condanna il convenuto alla refusione delle spese legali in favore dell'ASL di Avellino, interventore adesivo, che si liquidano nella misura di euro 1.780,00 (millesettecentottanta/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese 15%;

3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di sentenza, da liquidarsi con nota a margine a firma del funzionario di segreteria.

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 24 novembre 2022 e del 25 gennaio 2023.

L'ESTENSORE

(Francesco Albo)

Firma digitale

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 26/01/2023

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

